

AMBIENTE**Competenza legislativa statale in materia ambientale**

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 11 luglio 2014, n. 197 - Pres. Cassese, Red. Grossi - (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-29 maggio 2013, depositato in cancelleria il 4 giugno 2013 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2013) - (sulla competenza legislativa statale in materia ambientale ed in particolare in materia di valutazione ambientale strategica - VAS; dichiara illegittime alcune norme della Regione Piemonte in materia che limitavano il campo di applicazione della disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 e che non prevedevano, in sede di adozione degli strumenti urbanistici, l'intervento degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali).

1. Ambiente - Tutela - Disciplina legislativa - Rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato - Poteri delle Regioni in materia - Sono limitati all'incremento della tutela ambientale.

2. Ambiente - Valutazione ambientale strategica - Disciplinata dal D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - Rientra nella materia della "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Possibilità per le Regioni di invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi - Non sussiste.

3. Ambiente - Valutazione ambientale strategica - Regione Piemonte - Disciplina prevista dall'art. 33 della legge reg. 25 marzo 2013, n. 3 - Arbitraria limitazione del campo di applicazione della disciplina statale contenuta nel D.L.vo n. 152 del 2006, attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 2001/42/CE - Che stabiliscono il campo di applicazione della disciplina della VAS e della verifica di assoggettabilità a VASE - Illegittimità costituzionale - Va dichiarata.

4. Edilizia e urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Norme della Regione Piemonte - Disciplina prevista dall'art. 34 della legge reg. 25 marzo 2013, n. 3 - Omessa previsione della partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale - Illegittimità costituzionale - Va dichiarata.

1. La tutela dell'ambiente rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato; pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (1).

2. La valutazione ambientale strategica (VAS), disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), attiene alla materia della «tutela dell'ambiente» (2), di competenza esclusiva dello Stato. Interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultino espressivi di una competenza propria della Regione (3). In particolare deve ritenersi che il significativo spazio aperto alla legge regionale

dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (v. art. 3-quinquies; art. 7, comma 2) non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi; scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione (4).

3. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia», nella parte in cui sostituisce l'art. 16-bis, comma 6, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in ragione della arbitraria limitazione del campo di applicazione della disciplina statale contenuta nell'art. 6, comma 2, lettere a) e b), comma 3, comma 3-bis e comma 4, e nell'art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 2001/42/CE, che stabiliscono il campo di applicazione della disciplina della VAS e della verifica di assoggettabilità a VAS, disponendo l'esclusione della stessa solo per particolari tipi di piani e programmi tassativamente elencati e solo per le varianti riguardanti singoli progetti, nonché per contrasto con l'art. 3 della stessa direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

4. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge reg. Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, che sostituisce l'art. 17, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, nella parte in cui non prevede la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale; tale norma infatti - nella parte in cui dispone che le varianti del piano regolatore generale (PRG) debbano essere «conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali», senza prevedere la partecipazione del Ministero competente - contrasta con l'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 (che impone che lo Stato partecipi alla verifica di conformità al PPT della variante al PRG, sussistendo in mancanza la possibilità che successive varianti al piano regolatore generale, non vagliate dalla soprintendenza, possano disallineare lo strumento urbanistico rispetto alle prescrizioni del piano paesaggistico), e conseguentemente viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

(1) Cfr. Corte cost., sentenza n. 300 del 2013; v. anche le sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/ccost_2012-03-23-2.htm n. 225 del 2009, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/ccost_2009-07-22-2.htm

(2) Cfr. Corte cost., sentenze n. 227, n. 192, n. 129 e n. 33 del 2011, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/ccost_2011-07-22.htm e pag. http://www.lexitalia.it/p/11/ccost_2011-02-02.htm

(3) Cfr. Corte cost., sentenza n. 398 del 2006.

(4) Cfr. Corte cost., sentenza n. 58 del 2013.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-07-11-1.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 \(in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Suppl. Ord. n. 96\) - Norme in materia ambientale.](#)



* Inizio pagina